

BANDA MUSICALE



STATUTO dell'Associazione Banda musicale di Donnas

Premessa

L'Associazione Banda musicale di Donnas è dotata di uno Statuto, che ne regola le modalità di associazione e di gestione. La prima versione dello Statuto vigente risale alla data di ri-fondazione dell'Associazione della Banda musicale di Donnas, ma già le precedenti Bande musicali erano dotate di Statuto, come testimonia lo Statuto della Banda musicale "L'Ardita" del 1932.

Indice

COSTITUZIONE.....	3
<i>Articolo 1</i>	3
<i>Articolo 2</i>	3
<i>Articolo 3</i>	3
<i>Articolo 4</i>	3
FINALITA'.....	3
<i>Articolo 5</i>	3
ORDINAMENTO.....	3
<i>Articolo 6</i>	3
<i>Articolo 7</i>	4
<i>Articolo 8</i>	4
<i>Articolo 9</i>	4
<i>Articolo 10</i>	4
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	4
<i>Articolo 11</i>	4
<i>Articolo 12</i>	5
<i>Articolo 13</i>	5
IL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	5
<i>Articolo 14</i>	5
<i>Articolo 15</i>	6
IL PRESIDENTE.....	6
<i>Articolo 16</i>	6
IL VICE PRESIDENTE.....	6
<i>Articolo 17</i>	6
IL SEGRETARIO.....	6
<i>Articolo 18</i>	6
IL TESORIERE.....	6
<i>Articolo 19</i>	6
IL DIRETTORE ARTISTICO.....	7
<i>Articolo 20</i>	7
IL COLLEGIO DEI REVISORI.....	7
<i>Articolo 21</i>	7
PATRIMONIO.....	7
<i>Articolo 22</i>	7
SCIoglimento - DURATA.....	7
<i>Articolo 23</i>	7
<i>Articolo 24</i>	8
<i>Articolo 25</i>	8
<i>Articolo 26</i>	8

COSTITUZIONE

Articolo 1

1. È costituita la Banda musicale di Donnas.

Articolo 2

1. L'Associazione è un organismo apartitico, di carattere culturale, a partecipazione volontaria.

Articolo 3

1. L'Associazione è retta dal presente statuto e, per quanto in esso non contenuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 4

1. L'Associazione ha fini di lucro. Eventuali proventi dovranno essere reimpiegati per le finalità che la stessa si prefigge.

FINALITA'

Articolo 5

1. Lo scopo dell'Associazione è promuovere la cultura musicale nel paese.

ORDINAMENTO

Articolo 6

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
 - a. soci ordinari
 - b. soci sostenitori
 - c. soci d'onore al merito
 - a. Soci ordinari: sono tutti i componenti dell'Associazione. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari quanti ne facciano richiesta scritta o verbale, fatti salvi i requisiti tecnici che saranno accertati e valutati a giudizio insindacabile del Direttore Artistico dell'Associazione dopo un periodo di prova minimo stabilito in 6 mesi.
I requisiti richiesti per i soci ordinari sono:
 - buona conoscenza della musica
 - massima disponibilità per le varie attività dell'associazione
 - piena accettazione delle norme contenute nel presente statuto.
 - b. Soci sostenitori: sono tali coloro che intendono apportare il proprio contributo all'Associazione partecipando alle attività in qualità di collaboratori.
Sono ammessi su giudizio insindacabile dell'Assemblea dei soci ordinari.
 - c. Soci d'onore al merito: vengono nominati esclusivamente dall'Assemblea dei soci ordinari.
A tale ruolo possono essere iscritti i soci che cessino l'attività dopo almeno 25 anni e, altre persone fisiche e giuridiche che con opere o prestazioni abbiano contribuito all'attività dell'associazione.

2. I soci sostenitori ed onorari si uniformeranno a quanto deciso dall'Assemblea dei soci ordinari.
3. L'iscrizione ai ruoli di cui alle precedenti lettere a., b. e c. del presente articolo sarà comunicata verbalmente agli interessati.

Articolo 7

1. I soci ordinari possono far parte di altre bande o gruppi folkloristici compatibilmente alle attività dell'Associazione bandistica, previa autorizzazione del Consiglio direttivo.
2. La qualità di socio si perde in caso di: decesso, dimissione (da presentare almeno tre mesi prima della scadenza), morosità (dichiarata dal Consiglio direttivo), esclusione (dichiarata dall'Assemblea dei soci per: mancato adempimento degli obblighi sociali senza giustificato motivo, mancata osservanza dello Statuto o dell'eventuale regolamento interno, perdita delle qualità prescritte per concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, svolgimento di un'attività concorrenziale con quella dell'Associazione).

Articolo 8

1. I soci sono tenuti a contribuire alle spese di funzionamento e mantenimento dell'Associazione ed a versare la quota di iscrizione decisa annualmente dall'Assemblea.

Articolo 9

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta al socio ordinario regolarmente iscritto ed in regola con i versamenti delle quote associative. Possono accedere alle cariche sociali previste dallo Statuto tutti i soci iscritti da almeno un anno.

Articolo 10

1. Sono organi sociali della Banda Musicale:
 - a. l'Assemblea generale dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Collegio dei Revisori.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 11

1. All'Assemblea generale dei soci hanno diritto di partecipare tutti i componenti dell'Associazione in regola nel pagamento della quota associativa.
Hanno diritto di voto i soci ordinari; tutti gli altri soci hanno, comunque, la facoltà di intervento sugli argomenti trattati.
2. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - l'esame dei problemi di carattere generale interessanti l'attività dell'Associazione;
 - la fissazione delle norme che regolano la vita dell'Associazione;
 - le eventuali modifiche dello Statuto;
 - l'approvazione del rendiconto finanziario annuale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso e di quello preventivo;

- l'accettazione o meno dei soci sostenitori;
- la nomina dei soci onorari;
- l'elezione, mediante votazione a scrutinio segreto, di 9 componenti il Consiglio direttivo;
- la rimozione del consiglio direttivo o di un suo componente in caso di gravi inadempienze;
- la scelta del Direttore artistico;
- la nomina dei componenti il Collegio dei revisori.

Articolo 12

1. L'Assemblea generale dei soci è convocata:
 - in seduta ordinaria dal Presidente una volta l'anno;
 - in seduta straordinaria:
 - su delibera del Consiglio direttivo;
 - su specifica richiesta presentata da almeno 1/3 dei soci ordinari.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto esposto in bacheca presso la sede e comunicato in occasione delle prove almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 13

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci ordinari. E' comunque valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
2. Ogni socio ordinario dispone di un voto.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del segretario, il verbale che deve essere firmato anche dal Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

1. Il Consiglio direttivo è composto da 9 componenti, eletti dall'Assemblea, oltre al Direttore artistico.
2. Rimane in carica tre anni e, nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto, nomina:
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - Segretario;
 - Tesoriere;
 - 5 consiglieri.

Il direttore artistico nominato dall'Assemblea ne è membro effettivo. In seguito a tre assenze consecutive, non nominate, i membri del Consiglio direttivo possono essere destituiti dall'incarico ricevuto.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce:
 - almeno quattro volte all'anno;
 - per urgenti e motivate necessità organizzative;
 - su richiesta di almeno due membri del Consiglio;

- se ritenuto necessario dal Presidente;
 - su richiesta del Direttore artistico.
4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono ritenute valide se sono presenti almeno 7 membri. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 15

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione.
2. Sono di competenza del Consiglio direttivo:
 - l'organizzazione di manifestazioni patrocinate dall'Associazione;
 - il vaglio degli inviti per la partecipazione a rassegne e concorsi;
 - la redazione dei bilanci;
 - la corretta gestione delle entrate e delle spese;
 - la proposta di revoca delle cariche assegnate; in caso di dimissioni o di esonero di un componente gli subentrerà in Consiglio il primo escluso alle precedenti elezioni.

IL PRESIDENTE

Articolo 16

1. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

IL VICE PRESIDENTE

Articolo 17

1. Coadiuvando il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza.

IL SEGRETARIO

Articolo 18

1. Ha la responsabilità del buon andamento amministrativo dell'Associazione. Redige e firma dopo il Presidente i verbali delle sedute e ne conserva i relativi registri.

IL TESORIERE

Articolo 19

1. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

IL DIRETTORE ARTISTICO

Articolo 20

1. Prepara tecnicamente il gruppo. Sceglie i programmi e l'indirizzo musicale dell'Associazione.
2. Esprime un giudizio insindacabile sull'ammissione di nuovi soci ordinari.
3. Formula un parere
 - a. obbligatorio, ma consultivo
 - b. vincolantein merito alla partecipazione del gruppo a manifestazioni e rassegne.
4. La sua carica può essere revocata dall'Assemblea dei soli soci ordinari con votazione palese cui partecipino almeno 2/3 soci.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori composto da tre membri che durano in carica due anni, scelti tra i soci ordinari e onorari dell'Associazione.
2. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
3. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'Assemblea dei soci.
4. Devono riunirsi almeno due volte all'anno e relazionare all'Assemblea in occasione dell'approvazione dei bilanci.

PATRIMONIO

Articolo 22

1. Il Patrimonio sociale è costituito dalle quote versate dagli associati, dai contributi erogati dall'Amministrazione regionale e/o comunale e da lasciti, donazioni, erogazioni, eventuali fondi di riserva, beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

SCIoglimento - DURATA

Articolo 23

1. Qualora venga domandato lo scioglimento dell'Associazione
 - a. dall'unanimità dei soci ordinari iscritti
 - b. dai 3/4 dei soci ordinarii beni verranno devoluti in beneficenza ad enti assistenziali pubblici o con scopi affini operanti nella regione Valle d' Aosta.

Articolo 24

1. Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche. L'Assemblea potrà riconoscere ai soci ed al Direttore Artistico esclusivamente dei rimborsi a piè di lista.

Articolo 25

1. L'esercizio finanziario scade il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26

1. Sono delegati ad operare presso Istituti di Credito o Casse di Risparmio il Presidente, il Segretario, il Tesoriere con firma congiunta di due dei delegati di cui sopra.

Donnas, il 08/01/1990